

La storicità dello Statuto dei lavoratori e la sua perdurante attualità

Paolo Passaniti

Lo Statuto dei lavoratori è un pezzo di storia italiana, una delle grandi riforme strutturali, insieme all'attuazione dell'ordinamento regionale e all'introduzione del divorzio, concepite e realizzate in un biennio di altissima tensione civile: basti pensare all'autunno caldo che precede la strage di Piazza Fontana.

Gli attori sociali che si riconoscono nella Costituzione non esitano a intravedere nella legge 300 del 1970 uno Statuto, nell'idea del consolidamento di un processo storico che parte da lontano e guarda lontano: dal riconoscimento del valore del lavoro all'inclusione delle masse popolari nell'area della cittadinanza sociale.

Nonostante l'enfasi ideologica, tuttavia, nel 1970 il diritto del lavoro e il movimento sindacale non sono in grado di esprimere un racconto storico lineare. Prima ancora del fascismo, era stato il nuovo quadro sociale emerso nel primo dopoguerra ad azzerare in gran parte la trama politico-sindacale che faticosamente si era creata tra Ottocento e Novecento. Dopo la caduta del fascismo si riparte da un nuovo contesto ideologico e tecnico che sembra aver dimenticato completamente il pensiero giuridico-sindacale delle origini, tanto è vero che passeranno decenni prima che giuslavoristi come Umberto Romagnoli, Bruno Veneziani e Gaetano Vardaro¹ facciano i conti con l'autonomia collettiva nel periodo

* Paolo Passaniti è ricercatore in Storia del diritto medievale e moderno nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena.

¹ Veneziani B. (1972), *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, in *Rivista di Diritto del Lavoro*, I, pp. 209-290; Romagnoli U. (1973), *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in *Studi Storici*, pp. 3-60 [poi in Id. (1974), *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, Il Mulino, pp. 123-186]; Vardaro G. (1979), *L'inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico-sindacale*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, pp. 537-584; Veneziani B., Vardaro G. (1987), *La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavoristica delle origini*, in *Quaderni Fiorentini*, pp. 441-483.

pre-corporativo, aprendo la strada alla ricostruzione delle origini del diritto del lavoro².

Origini certo fragili, prestigiose ma non gloriose, occultate dal corporativismo, mortificate dalla successiva normalizzazione civilistica ma non completamente disperse, se è vero, che prima ancora della riscoperta storiografica, negli anni sessanta un giurista come Gino Giugni³, «l'ultimo giurista weimariano»⁴, è riuscito a operare un formidabile aggiornamento metodologico⁵, partendo proprio dalla base ideale del socialismo riformista⁶, e ancor più in particolare dalla *Storia del movimento sindacale* di Rinaldo Rigola⁷.

Un orizzonte meramente ideale che non diventa tuttavia sterile sentimentalismo ideologico, perché messo al servizio della comprensione storica della prassi sindacale che arricchisce una vivacissima e fertile cultura giuridica di un grande innovatore⁸. La scoperta da parte dei giuslavoristi della storicità come strumento operativo per costruire un problematico specialismo scientifico, insinuato tra un Codice civile ingombrante e una Costituzione che chiede molto senza poter mantenere tutte le promesse, ha consentito di rianodare le tante pagine slegate della storia del diritto del lavoro⁹.

² Sulle origini del diritto del lavoro, vedi Cazzetta G. (2007), *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè; Castelvetri L. (1994), *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, Giuffrè; Passaniti P. (2006), *Storia del diritto del lavoro. Il contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè.

³ Sulla figura di Gino Giugni, vedi il numero monografico 2007 della rivista *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, XXIX, 2, pp. 245-ss.

⁴ Romagnoli U. (2009), *L'ultimo giurista weimariano*, in *Quaderni di Rassegna Sindacale - Lavori*, n. 4, pp. 7-13.

⁵ «Un uomo in grado di sprovvincializzare un ramo degli studi giuridici e persino di fondare, nel nostro paese, quel peculiare e fertile ibrido disciplinare che sono gli studi delle relazioni industriali» [Leonardi S. (2009), *Giurista del lavoro e teorico delle relazioni industriali*, in *Quaderni di Rassegna Sindacale - Lavori*, n. 4, p. 33].

⁶ Sul contributo socialista alla riflessione giuslavoristica di inizio secolo, ci sia consentito il rinvio a Passaniti P. (2008), *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Roma-Bari-Manduria, Lacaixa.

⁷ Giugni G. (2007), *Memoria di un riformista*, a cura di Andrea Ricciardi, Bologna, Il Mulino, p. 41.

⁸ Sullo sfondo politico-culturale della cultura giuridica di Giugni, vedi Grossi P. (2007), *Gino Giugni nella scienza giuridica italiana del Novecento*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 2, p. 353. Sotto il profilo della metodologia giuridica, vedi lo specifico contributo di Ghera E. (2007), *Gino Giugni e il metodo giuridico*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 2, pp. 265-272.

⁹ Su queste pagine vedi il fondamentale contributo di Cazzetta G. (2007), *op.cit.*

L'avviata riflessione sul diritto del lavoro nel periodo repubblicano¹⁰ consente ormai di non archiviare l'esperienza politico-giuridica che conduce allo Statuto come frutto di una stagione politica contingente, come la mera risposta legislativa a un solo autunno caldo. È «una storia difficile da raccontare»¹¹, quella dello Statuto, proprio perché contiene tante storie, tutte vere e tutte diverse. Fermandosi al dibattito legislativo, facilmente si potrebbe arrivare al dato di norme che vengono approvate per una mera combinazione, per un accordo politico fatto per un'esigenza del momento, nelle pieghe della trattativa politica. Ma la storia di una legge non è mai – soltanto – la cronaca degli atti preparatori. Diversamente la storia giuridica si presterebbe a sistematici revisionismi, poiché è sempre facile individuare incastri congiunturali rispetto a norme destinate, poi, ad assumere un carattere «fondativo» che magari sfuggiva al legislatore. Occorre in definitiva ricostruire il «prima» e ripensare il «dopo» per cogliere la storicità dello Statuto.

Esistono tanti distinti capitoli riguardo sia al prima sia al dopo. Vi è innanzitutto una fotografia aerea del diritto del lavoro, che partendo dalle prime tematizzazioni ottocentesche sulla regolazione del lavoro si estende sino al 1970. Vi è poi una fotografia più ridotta, che visualizza il difficile incontro tra i principi costituzionali e il mondo del lavoro, per giungere ai fotogrammi, sempre più circoscritti, della progettazione dello Statuto negli anni del centro-sinistra (1963-1968) e della realizzazione della legge (1969-1970)¹². Anche per il «dopo» occorre distinguere gli anni settanta, in cui la lettura politicamente orientata condiziona persino l'interpretazione giuridica della legge, dal ventennio successivo, caratterizzato dall'irrompere sulla scena del totem flessibilità che si protrae al punto di avviare una lenta, ma insistente, disarticolazione della centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che passa anche – se non soprattutto a livello simbo-

¹⁰ Ichino P. (a cura di) (2008), *Il Diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Milano, Giuffrè; Balandi G.G., Cazzetta G. (2008), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, materiali dell'incontro di studio, Ferrara, 24 ottobre, Milano, Giuffrè.

¹¹ «Una storia difficile da raccontare» è una delle tante storie interne dello Statuto, quella dell'atteggiamento della Cisl rispetto allo Statuto, ricostruito da Graziani G. (2007), *Il nostro statuto è il contratto. La Cisl e lo Statuto dei lavoratori (1963-1970)*, Roma, Edizioni Lavoro, p. 7.

¹² Sulla formazione dello Statuto negli anni del centro-sinistra, ci si sia consentito il rinvio per un quadro sintetico a Passaniti P. (2009), *Lo Statuto dei lavoratori nel Novecento giuslavoristico*, in Balandi G.G., Cazzetta G., *op.cit.*, pp. 117-129.

lico e quindi mediatico – attraverso assalti politici allo Statuto, inteso nella sua valenza di legge di sistema rispetto alla pretesa di mutare la ragione sociale del diritto del lavoro.

Mettendo insieme tutti questi capitoli, tutte queste verità, si apre la strada per una riflessione storica sullo Statuto. La giusta distanza cronologica è stata raggiunta, ma oggettive difficoltà permangono, che derivano dagli strascichi di quarant'anni di discussione in un eterno presente ideologico.

Il marchio riformista di Gino Giugni sullo Statuto è servito come garanzia rispetto a speculari estremismi ideologici. Ma questa identificazione, questa paternità non rende l'idea dell'importanza che ha avuto Gino Giugni per il diritto del lavoro¹³ e non aiuta a comprendere sino in fondo la storicità dello Statuto. Attraverso la paternità¹⁴, in maniera più o meno consapevole, si riduce lo Statuto, tutto quello che c'è dietro lo Statuto, a un'invenzione di un tecnico¹⁵ che esegue mirabilmente il compito assegnato dalla committenza politica, costituita dai ministri Brodolini e Donat Cattin. In questo modo si ricostruisce l'ambientazione storico-politica dello Statuto, ma si finisce per datarlo irrimediabilmente, smarrendo così il senso storico-giuridico della sua collocazione nel sistema giuslavoristico concepito nel tormentato Novecento italiano.

La verità è che Gino Giugni inizia a scrivere lo Statuto prima ancora di essere chiamato dal ministro Brodolini¹⁶ alla direzione dell'Ufficio legi-

¹³ Gino Giugni è stato molto di più di un padre di una legge, sia pure particolare: «Attraverso la [sua] mediazione culturale [...] che attualizza l'insegnamento dei giuristi del lavoro usciti dalla scuola di Sinzheimer, e soprattutto di Otto Kahn-Freund col quale intrattenne per parecchi anni un rapporto da allievo a maestro, anche il nostro diritto del lavoro aveva cessato di essere una provincia del diritto privato, riannodandosi così al diritto del lavoro della Repubblica di Weimar» [Romagnoli U. (2003), *Costantino Mortati*, in Gaeta L. (a cura di), *Costantino Mortati e «Il lavoro nella Costituzione»: una rilettura*, atti della giornata di studio, Siena, 31 gennaio, Milano, Giuffè, p. 109].

¹⁴ Sui nodi storiografici insiti nel tema della paternità, vedi Caprioli S. (1995), *Questioni di paternità*, in *Lavoro e Diritto*, pp. 385-401.

¹⁵ Ma «il maggior tratto di originalità della personalità di Giugni consiste nella sua idoneità a demolire l'*identikit* del giurista come tecnico del diritto [...]. Al di là delle intenzioni, Giugni lo ha ridisegnato accentuando l'attitudine dell'intellettuale d'area giuridica a stabilire un contatto simbiotico permanente con la dimensione politica» [Romagnoli U. (2009), *Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto*, Roma, Donzelli, p. 107].

¹⁶ Se si considera lo Statuto dal punto di vista politico-legislativo non si può mettere nell'ombra una figura politica come Giacomo Brodolini, il committente politico «natu-

slativo, con un avviato percorso scientifico¹⁷ e intellettuale, di cui è parte integrante la stessa esperienza legislativa¹⁸.

Se si vuole mettere lo Statuto in soffitta, come un esemplare di modernariato giuridico novecentesco, il miglior modo è proprio quello di considerarlo come il prodotto tipico di una stagione politica definitivamente tramontata. Lo Statuto dei lavoratori è (soltanto) la risposta riformista, quando ancora il termine aveva un senso ben delineato, alla tensione sociale che raggiunge il suo culmine nell'autunno caldo? Oppure costituisce qualcosa di più (o di diverso), quando inteso come espressione di una corralità d'intenti che unisce chi, come Natoli, inseguiva il miraggio della Costituzione nelle fabbriche e chi, come Giugni, cercava di costruire una forte soggettività sindacale¹⁹?

Soltanto tenendo conto di tutti questi elementi la vicenda dello Statuto è inserita in un contesto storico più ampio che consente di comprendere come tante divisioni nell'immediato possano essere considerate come articolazioni, graduazioni, di un pensiero politico-giuridico che aveva diversi modi di intendere la tattica, ma non la strategia di fondo, sul tema del rapporto lavoro-cittadinanza. E se si arriva a considerare lo Statuto co-

rale» di Giugni, che sembra disegnata per smentire tanti schemi ideologici. Stiamo parlando di un ministro del Lavoro, non sufficientemente ricordato in rapporto ai meriti, con un passato da azionista, che arriva alla vice segreteria del Partito socialista e della Cgil, che in sei mesi, pur colpito da un male incurabile, riesce a superare le gabbie salariali, a riformare le pensioni, a predisporre il tracciato normativo dello Statuto, trovando persino il tempo di trascorrere una notte di Capodanno con gli operai in lotta, come ministro «dalla parte dei lavoratori». Vedi Stolfi E. (1976), *Da una parte sola. Storia politica dello Statuto dei lavoratori*, Milano, Longanesi, pp. 52-53.

¹⁷ Basti soltanto pensare all'impatto sulla giuslavoristica della monografia sull'autonomia collettiva [Giugni G. (1960), *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, Giuffrè].

¹⁸ «Gino Giugni fu un grande teorico della sua materia, un politico del diritto, un legislatore. Un socialista, un uomo indubabilmente collocato nello spazio storico e attuale della sinistra, un autentico riformista» [Leonardi S. (2009), *op.cit.*, p. 33].

¹⁹ «Lungi dal presentarsi come incompatibili, le due linee di intervento apparivano piuttosto come strategie diverse, ma complementari, sostenute da un presupposto condiviso e da un comune disegno: il senso della subalternità operaia, la tensione irriducibile fra lavoro e proprietà e l'esigenza di attuare una Costituzione, che aveva promesso in nome della centralità etico-sociale del lavoro, un incremento dell'eguaglianza nella partecipazione di tutti al patrimonio comune [Costa P. (2009), *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in Balandi G.G., Cazzetta G. (2008), *op.cit.*, p. 42].

me il punto d'arrivo di un lungo cammino storico-giuridico²⁰, emergono in modo nitido le ragioni della sua perdurante attualità, visto che non si tratta tanto di conservare un geniale, irripetibile esperimento ormai dato, realizzato in un anno in cui tutto sembrava possibile, quanto di comprendere il senso del completamento dell'edificazione del diritto del lavoro in Italia.

In una Repubblica fondata davvero sul lavoro non ci sarebbe bisogno neanche di uno Statuto dei lavoratori. Ma l'Italia degli anni cinquanta è davvero una Repubblica fondata sul lavoro? Tra quelli che temono la risposta negativa vi è sicuramente Giuseppe Di Vittorio, che lancia appunto al III Congresso della Cgil nel 1952 l'idea di uno «statuto dei diritti, della libertà e della dignità dei lavoratori nell'azienda». Il quadro giuridico-costituzionale è quello che è: il libro V del Codice civile del 1942, che «riflette ancora i principi dell'ordinamento corporativo, anche se quest'ultimo non esiste più come sistema normativo»²¹, e una Costituzione che esalta sì il lavoro, ma configura quell'art. 39 destinato a diventare sempre di più un «pasticciaccio»²², specie quando si dissolve l'unità sindacale. Il fantasma corporativo legittima ogni disinvolta presa di distanza rispetto al modello costituzionale in campo dottrinale, con ricadute in un fronte sindacale nel quale emerge una competizione interna, a sua volta condizionata da grandi divisioni ideologiche a monte, nel sistema politico spezzato dalla guerra fredda.

Non è un caso che negli anni cinquanta²³ prevalga sul piano dogmatico la linea privatistica sostenuta da Francesco Santoro Passarelli, la sola in grado

²⁰ Come ha osservato Pietro Costa, «alla tenuta dello Statuto contribuiscono fattori d'indole diversa; ma una delle ragioni del successo consiste probabilmente nel fatto che lo Statuto non è una pianta priva di radici; è piuttosto un costruito normativo che, al di là delle contingenze politiche che ne hanno reso possibile l'esistenza, è strettamente collegato con gli assunti paradigmatici elaborati dalla giuslavoristica nel ventennio precedente» (*ibidem*, pp. 43-44).

²¹ Mazzoni G. (1952), *Crisi o evoluzione del diritto del lavoro?*, in *Rivista di Diritto del Lavoro* [poi in Id. (1979), *Scritti minori. Temi generali-rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, Giuffrè, pp. 129, 132].

²² Mancini F. (1976), *Costituzione e movimento operaio*, Bologna, Il Mulino, p. 170.

²³ Sul panorama dogmatico post-corporativo, vedi Tarello G. (1967), *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, Milano, Edizioni di Comunità; Romagnoli U. (1995), *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, Il Mulino, pp. 123-188; Ichino P. (2008), *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti*, in *op.cit.*, pp. 3-77; Grossi P. (2009), *La grande avventura giuslavoristica*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, p. 5; Cazzetta G. (2009), *Giuslavoristi e costruzione della memoria nell'Italia repubblicana*, in Balandi G.G., Cazzetta G. (2008), *op.cit.*, pp. 6-9.

nell'immediato di ridare una dignità scientifica al diritto del lavoro, ancora stordito dai postumi della grande sbornia corporativa²⁴.

La sollecitazione di Di Vittorio non può avere un riscontro immediato, ma individua un problema di sistema. Lo stesso problema su cui si interrogano i giuristi, guardandolo da un'altra prospettiva. Il cuore del diritto del lavoro sta tutto nel Codice civile e nelle tante leggi speciali e complementari? La polemica tra Mazzoni e Santoro Passarelli intorno alla codificazione del diritto del lavoro²⁵ dimostra che il problema dell'ossatura sistematica del diritto del lavoro c'è ancora, senza una soluzione dietro l'angolo. Servirebbe a questo punto un dialogo tra la dimensione sindacale e quella dogmatica. Ci vorrebbe una generazione di giuristi capace di dare ordine al discorso sindacale per poi rielaborarlo in un contesto disciplinare compiuto.

E questa generazione arriva negli anni sessanta e si inserisce a pieno titolo nel dibattito sullo Statuto dei lavoratori, la grande riforma strutturale che dovrebbe giustificare nientemeno che la presenza socialista nei governi di centro-sinistra. Il riferimento è naturalmente a Gino Giugni e Federico Mancini che, coniugando teoria e prassi, riescono a offrire un punto di vista nuovo rispetto al quadro degli anni cinquanta.

Nel frattempo la realtà operaia, più che avvicinarsi, sembra allontanarsi dalla prospettiva costituzionale, perché, prima che prenda corpo una prospettiva politica nuova, l'unica modernizzazione possibile consiste nel fordismo all'italiana. E con questa modernizzazione alimentata da arretratezza sociale, antropologicamente modificata, ma pur sempre arretratezza, Gino

²⁴ Come ha ricordato Umberto Romagnoli, rileggendo il vano sforzo di Costantino Mortati di agganciare il lavoro ai valori della Costituzione, «nel dopo-costituzione [...] le regole del lavoro, analogamente a quanto era accaduto nella loro infanzia, saranno giudicate meritevoli di trattazione dottrinale coi soli strumenti d'indagine propri della dogmatica civilistica. Anzi, è d'obbligo riconoscere che il diritto del lavoro non ha raggiunto l'età adulta se non con Francesco Santoro Passarelli, la cui rielaborazione sistematica permetterà a tutti gli operatori giuridici di assistere all'auto-adempersi di una profezia antica: quella secondo la quale il tenero virgulto normativo avrebbe acquistato la solidità di una quercia, qualora avesse affondato le sue radici nel diritto codificato, ovvero, per usare il lessico della dottrina, nel diritto comune dei privati» [Romagnoli U. (2003), *op.cit.*, p. 106].

²⁵ Nel 1958 la rivista *Il Diritto dell'Economia* riprende il dibattito – avviato in un convegno torinese di due anni prima – sulla codificazione del diritto del lavoro, con una relazione di Giuliano Mazzoni che vagheggia nientemeno che un codice del lavoro come risposta alla crisi (già allora!) del diritto del lavoro [Mazzoni G. (1958), *È opportuna la codificazione del diritto del lavoro?*, in *Il Diritto dell'Economia*, pp. 5-23]. Crisi che è «crisi di sviluppo» per Santoro Passarelli, che nega l'opportunità della codificazione (*Ivi*, pp. 19-22).

Giugni sentiva di dover fare i conti: «La verità è che in Italia, prima dello Statuto, la condizione operaia era fortemente sottoprotetta. Nel 1966 venne approvata la prima legge sui licenziamenti individuali, alla stesura della quale collaborai perché coinvolto in una commissione tecnica con Federico [Manzini]. I lavoratori, in quell'epoca, erano sottoposti a una disciplina ferrea soprattutto nelle grandi imprese, schiacciati da una catena infinita di regole e frazioni di regole. Era stato importato il fordismo, che si era tradotto nella regolamentazione della prestazione attraverso la misura dei tempi di lavoro, regnava il cottimo. Gli operai erano inseriti all'interno di una catena di produzione che scandiva i tempi di lavoro e non lavoro. Questo voleva dire che il capo squadra misurava il tempo di lavoro che era stato assegnato al lavoratore e lo rapportava ai risultati conseguiti. Il rendimento influiva sul salario, che oscillava così in funzione della produttività. In alcune aziende veniva utilizzata la figura del cosiddetto allenatore, che era un operaio particolarmente qualificato che dava la misura del tempo necessario per svolgere una determinata prestazione. [...] Insomma, lo svolgimento dell'attività lavorativa avveniva sotto lo stretto e continuo controllo del datore di lavoro»²⁶.

La denominazione di Statuto ha finito per far dimenticare l'intitolazione di una legge che detta *norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*. In questa definizione è possibile leggere in controluce le mediazioni politiche, ma anche tante diverse impronte ideali, e forse anche qualcosa in più. Una legge che riesce a mettere insieme il lavoratore come individuo, il lavoratore sindacalizzato, il lavoratore collocato e il sindacato che deve tutelare queste tre soggettività, chiude definitivamente il cerchio di una storia rimasta per troppo tempo in sospeso, includendo – finalmente – i principi giuridici del lavoro in un perimetro disciplinare limitato ma autosufficiente, in grado di dare una trama complessiva alla materia.

La storicità dello Statuto non è percepita nel 1970 all'atto di promulgazione della legge, perché sul piano della cronaca politica tutti gli ispiratori e sostenitori trovano momenti di sconforto e di conforto nella mediazione politica raggiunta. Le divisioni della sinistra italiana non aiutavano analisi ad ampio raggio sulla portata della legge. Ma la storicità dello Statuto guadagna forza, un po' come il vino, nell'invecchiamento. La scomparsa dei partiti della sinistra di allora e persino di una prospettiva

²⁶ Giugni G. (2007), *op.cit.*, pp. 80-81.

socialista in senso lato, permette oggi di vedere quello che nel 1970 non si poteva o non si voleva vedere.

Se si cercano temi per dimostrare l'inattualità dello Statuto vi è soltanto l'imbarazzo della scelta. Un'immagine forte, che dà quasi l'idea di un girotondo storico, è rappresentata dalle gabbie salariali superate negli anni della progettazione dello Statuto e che recentemente sono riapparse nella cronaca nella forma del «rimedio» (antico?) ai problemi nuovi del lavoro e dello sviluppo economico. Senza dimenticare tutta la variegata gamma di lavori e lavorette che stanno nell'ordinamento a rinfacciare la presenza ingombrante di una legge che presupponeva (e che presuppone, nonostante tutto...) invece l'idea di un lavoro stabile, rinforzato persino dal cemento armato dell'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro.

Ma cosa sarebbe questo «diritto del lavoretto» senza la presenza, tra mito e realtà²⁷, dello Statuto? Se possiamo ancora parlare di autonomia scientifica del diritto del lavoro lo dobbiamo al bagaglio culturale ed etico in larga parte racchiuso all'interno di quella strana legge 300. Una legge strana, perché ha avuto un'influenza culturale che da sempre è andata ben oltre la fascia dei suoi naturali destinatari. Sotto il profilo normativo, lo Statuto – come si è detto – è una legge pensata, se non per pochi, non per tutti, che guarda all'operaio settentrionale e sindacalizzato della grande industria, per consacrare definitivamente l'ancoraggio, che non si pensava effimero, al modello industriale. Ma i principi non sono stati ad appannaggio esclusivo delle aristocrazie operaie, in quanto hanno costituito i cardini normativi della Costituzione materiale applicata al mondo del lavoro, anche quello disperso nelle tante periferie produttive italiane. Come aveva già intuito Giuseppe Di Vittorio, alla fine lo Statuto ha funzionato (anche) come fondamentale anello di collegamento tra la Costituzione e il rapporto di lavoro, riuscendo a qualificare l'orizzonte etico della materia, senza perdere la propria identità d'insieme nonostante le numerose modifiche subite.

Nella grandezza storica, nell'enorme successo dello Statuto stanno le ragioni della sua estraneità, della sua (apparente) inattualità rispetto all'affannosa ricerca di economisti e giuristi della quadratura del cerchio occupazio-

²⁷ Lorenzo Gaeta, ragionando sul mito dello Statuto e sulla cruda realtà normativa delle tante modifiche che hanno inciso sulla legge 300, si chiede *Che cosa è oggi lo Statuto dei lavoratori?* in un saggio in corso di pubblicazione nella rivista *Lavoro e Diritto*, consultato per cortesia dell'autore.

nale. In un sistema giuslavoristico che ha cercato nell'ultimo decennio di *far lavorare*²⁸, lo Statuto sta lì con i suoi quarant'anni portati bene a difendere, certo non agevolmente, le buone ragioni novecentesche della qualità del lavoro, mortificata in forme nuove proprio dai lavori spersonalizzati ridotti di nuovo a merce commerciabile. Lavori che deragliano dal binario costituzionale che stabilisce, che stabiliva, il diritto del lavoratore *a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa* (art. 36 Cost.). Lavori che meriterebbero forse un altro Statuto, ma intanto rimangono agganciati – precariamente s'intende – all'area della cittadinanza professionale, alla serie A del diritto del lavoro, soltanto grazie alle risposte di *qualità* che lo Statuto nei suoi primi quarant'anni ha dato e continua a dare alle domande di *quantità*.

Al netto dei singoli momenti, la fotografia d'insieme della vicenda italiana del diritto del lavoro regala l'immagine di una domanda di cittadinanza che s'insinua nel rapporto di forza che le regole civilistiche accolgono dall'economia e rielaborano sul piano dogmatico. Ebbene, questa domanda di cittadinanza, che ottiene una grande risposta nello Statuto, non può dirsi oggi superata. Rispetto a temi come quello della sicurezza del lavoro o della precarietà, quella domanda richiede ancora risposte. Risposte che certo non possono venire tutte dallo Statuto che, in virtù delle trasformazioni del mondo del lavoro, riesce a entrare a fatica anche negli spazi dei grandi contesti produttivi per i quali era stato concepito, perché il mercato ha svuotato quelle regole del gioco che sembravano immutabili. La subordinazione tecnico-funzionale non è più il dato fattuale di partenza, ma qualcosa che può agevolmente sfuggire al radar normativo, talvolta semplicemente spostandosi, arretrando nella precontrattualità: la ritroviamo ormai in uno sfondo giuridico indefinito, prima ancora del superamento del varco aziendale, nell'ambito di un mercato del lavoro che non si accontenta di collocare, nel momento in cui ormai definisce e qualifica a monte le tipologie contrattuali.

Questa debolezza coincide con la fragilità complessiva del sistema giuslavoristico rispetto alle trasformazioni del mercato del lavoro, rinsaldan-

²⁸ La «necessità di affrontare i temi imposti dal mercato [...] sta trasformando sempre più il diritto del lavoro in diritto dell'occupazione, caricando la disciplina di responsabilità forse superiori a quelle che può riuscire ad affrontare con le sue sole forze» [Loffredo A. (2009), *Diritti sociali e lavoro: un dibattito sopito*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. II, Milano, Giuffrè, p. 473].

do la costante identificazione tra lo Statuto e la materia. La storia post-legislativa dello Statuto è composta da un primo decennio in cui l'esplosione della domanda di democrazia ha portato a vedere nel diritto del lavoro anche quello che non c'era o che non ci poteva essere, seguito da tre decenni di progressivo arretramento sulla linea difensiva. Saranno anche coincidenze, ma all'inizio degli anni ottanta vi sono almeno due elementi che condizioneranno la psicologia stessa della materia: dalla marcia dei 40 mila a Torino nel 1980²⁹, al fatto che negli anni successivi il precoce declino industriale è già socialmente percepito.

Il diritto del lavoro che, sospinto dal vento storico favorevole, era riuscito a dare una risposta finalmente autonoma alla domanda sociale insita in quella speciale contrattualità rivolta alla circolazione della manodopera, si vede attraversato da fenomeni sociali che entrano in aperta contraddizione con lo strumentario disciplinare faticosamente accumulato. Difficile se non impossibile capire, ad esempio, come e quando sia passata l'idea che quello che prima era «senza se e senza ma» un rapporto di lavoro subordinato possa essere una collaborazione coordinata e continuativa.

La flessibilità che entra nel discorso giuslavoristico come risorsa integrativa di sistema, come allegra forma di mobilità esistenziale, si trasforma sempre più in un'ideologia disarticolante, come chiave di lettera nuova in un primo momento, come la sola chiave di lettura nel corso degli anni novanta. Le vesti stracciate contro la precarietà arrivano troppo tardi, quando il processo involutivo è pressoché a regime.

Ma proprio quando il neo-liberismo sta per celebrare il proprio definitivo trionfo su tutto ciò che odorava di solidarismo, dallo stato sociale in giù, accade l'impensabile: la «fine del mercatismo»³⁰, determinata dalla grande crisi economica su scala globale di questi anni. Un altro capitolo di grande storia cade sulla superficie del diritto del lavoro, imponendo ai giuslavoristi di uscire dal perenne dibattito sulla crisi della materia (soltanto malattia organica o anche somatizzazione della fine delle grandi ideologie?) per comprendere le risorse e le insidie in una fase che è del tutto nuova, an-

²⁹ Vedi Ferraro G. (2008), *Gli anni '80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht*, in Ichino P. (a cura di), *op.cit.*, pp. 163-252.

³⁰ Mariucci L. (2009), *La strana attualità dei fondamenti del diritto del lavoro*, in Balandi G.G., Cazzetta G. (2008), *op.cit.*, p. 115.

che se vede coesistere pezzi di presente e di passato, rielaborati in un paradossale Stato assistenziale per grandi imprese capitalistiche³¹.

E quando la storia politica cambia pagina, le profezie sul diritto del lavoro sono sempre a forte rischio. Nel quadro traballante di una tempesta globale che ha spazzato via molti pensieri unici di seconda mano, lo Statuto dei lavoratori è ancora lì: non solo e non tanto come monumento alla memoria del diritto del lavoro del tempo che fu, ma come legge di sistema in grado di fornire una decente grammatica giuridica a quelle operazioni di gestione della crisi che presuppongono una intelaiatura adeguata in termini di macro relazioni industriali.

³¹ Luigi Mariucci ha affermato recentemente: «Il paradosso che può verificarsi e al quale credo dobbiamo reagire, cominciando con lo spazzar via molta spazzatura e molti stereotipi dai quali ci siamo fatti condizionare in questi anni, consiste nel fatto che si potrebbe verificare un neointerventismo a favore delle banche e delle imprese (basti osservare, ad esempio, alla straordinaria eloquenza di quel caso di nazional-statalismo che ha rappresentato la gestione della crisi Alitalia) e un neoliberismo dissennato e corporativo nella regolazione del lavoro» (*Ibidem*, p. 115).